

San Marino, li 24 giugno 2021/1720 D.F R

Prot. n.00069834/2021 Circolare n.4/2021

A tutti i contribuenti e soggetti interessati

Oggetto: Dichiarazione delle attività patrimoniali e finanziarie detenute all'estero e delle quote societarie ovunque detenute (DAPEF) – Decreto Delegato 13 novembre 2020 n.199.

Con la presente Circolare si forniscono le seguenti istruzioni per la presentazione e relativa compilazione della Dichiarazione delle Attività Patrimoniali e Finanziare (**DAPEF**), prevista dal Decreto Delegato 13 novembre 2020 n.199.

Si richiama l'attenzione dei contribuenti che la presente Dichiarazione delle attività patrimoniali e finanziarie costituisce autonoma dichiarazione fiscale, distinta e separata dalla dichiarazione dei redditi.

1. COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

A partire dal giorno 28 giugno 2021 il programma per la compilazione e la trasmissione telematica della Dichiarazione in oggetto (DAPEF) è operativo e disponibile per gli utenti sul portale della Pubblica Amministrazione, www.gov.sm – servizi online.

Dopo l'accesso è necessario richiedere l'abilitazione al servizio: IGR Imposta Dirette – Patrimoniale, sezione Imposte Dirette, Dichiarazione DAPEF.

Il termine di presentazione della DAPEF per il solo periodo d'imposta 2020 è stato prorogato al 30 settembre 2021, così come previsto dal comma 3 dell'articolo 12 del Decreto Delegato 26 marzo 2021 n.60, anziché il 30 giugno 2021.

La compilazione della dichiarazione può essere effettuata dai soggetti che dispongono delle necessarie abilitazioni (compilanti professionali) in quanto iscritti negli appositi albi professionali, dalle associazioni sindacali e dalle associazioni di categoria. Inoltre gli utenti privati possono richiedere il profilo come utente generico per poter compilare la propria dichiarazione ed un numero limitato di dichiarazioni per altri soggetti (massimo 10).

Nel caso in cui si compili la dichiarazione per altri soggetti è necessario farsi rilasciare dagli stessi apposita delega, il cui modello può essere scaricato dal sito, accedendo al servizio IGR Imposte Dirette – Patrimoniale – sezione "Download". La predetta delega deve essere inserita nell'apposita sezione "Deleghe" presente nella pagina Home del Portale della Pubblica Amministrazione nel sito www.gov.sm – "Servizi online".

In sede di compilazione della DAPEF, al fine di agevolare l'inserimento dei dati, sarà possibile pre-caricare i dati del Quadro "M" della dichiarazione dei redditi presentata relativa al periodo d'imposta 2019 e le quote <u>direttamente</u> detenute dal soggetto dichiarante in società di diritto sammarinese con pre - caricamento dei dati dal Registro delle Società.



2. SOGGETTI OBBLIGATI

Le persone fisiche, anche per le operazioni eventualmente compiute in relazione all'attività d'impresa o professionale, le associazioni giuridicamente riconosciute e le fondazioni, residenti fiscalmente nella Repubblica di San Marino, sono tenute a presentare la Dichiarazione delle Attività Patrimoniali e Finanziarie (DAPEF) entro il termine di cui al comma 2 dell'articolo 3 del Decreto Delegato n.199/2020 (30 giugno di ciascun anno). Per il periodo d'imposta 2020 il predetto termine è stato prorogato al 30 settembre 2021.

Sono inoltre obbligati i soggetti fiscalmente residenti che hanno la disponibilità di fatto di somme non proprie dei soli soggetti fiscalmente residenti in base a mandato fiduciario ed i trust residenti. In tale ipotesi, si deve selezionare l'apposito riquadro nel frontespizio della DAPEF.

La semplice delega ad operare su conti correnti o a negoziare titoli/valori/attività finanziarie non comporta l'obbligo di dichiarazione.

3. AMBITO OGGETTIVO

Oggetto della DAPEF sono tutte le attività patrimoniali e finanziarie detenute all'estero e le quote societarie ovunque detenute, <u>direttamente e indirettamente, anche per interposta persona.</u>

Le "disponibilità" in trattazione vanno indicate in dichiarazione indipendentemente dalla effettiva produzione di redditi imponibili nel periodo d'imposta a cui si riferisce la dichiarazione.

Devono essere indicate le attività patrimoniali e finanziarie detenute dal contribuente al 31/12 di ogni anno a partire dal periodo d'imposta 2020.

Secondo quanto previsto al comma 1 dell'articolo 6 del Decreto Delegato n.199/2020, il contribuente deve indicare le disponibilità dei seguenti beni:

- a) aeromobili da turismo, di imbarcazioni da diporto, di autoveicoli, di immobili e terreni, fuori del territorio dello Stato;
- b) azioni o quote di società sia residenti che estere;
- c) somme di denaro, oggetti preziosi ed opere d'arte, metalli preziosi allo stato grezzo o monetato e strumenti finanziari detenuti all'estero, di importo o valore complessivamente superiore a euro 10.000,00 (diecimila/00).

Dai beni indicati alla superiore lettera a), vengono esclusi i beni mobili ed immobili iscritti nei Pubblici Registri della Repubblica di San Marino, mentre sono inclusi i beni detenuti fuori del territorio dello Stato anche in locazione finanziaria.

Ai sensi della lettera b) del comma 1 dell'articolo 6 del Decreto Delegato n.199/2020, devono essere indicate le azioni o quote di società <u>ovunque detenute</u>, anche a San Marino, a titolo di proprietà o di usufrutto (<u>sia di società estere che di società sammarinesi</u>). A tal riguardo si evidenzia che per facilitare la compilazione, tramite l'applicativo, saranno precaricati i dati dal Quadro M della dichiarazione dei redditi presentata per il periodo d'imposta 2019 (ove presente ovviamente) ed altresì saranno pre-caricate dal Registro delle Società **le quote detenute** <u>direttamente</u> dai dichiaranti in società di diritto sammarinese, ma è



obbligo e responsabilità del contribuente accertarsi della completezza e correttezza dei dati ed informazioni pre – caricate.

Ai sensi della lettera c) del comma 1 dell'articolo 6 del Decreto Delegato n.199/2020 devono essere indicate le somme di denaro, gli oggetti preziosi e le opere d'arte, i metalli preziosi allo stato grezzo o monetato e gli strumenti finanziari detenuti all'estero (questi così come definiti dall'allegato 2 della Legge 17 novembre 2005 n.165 e s.m.), <u>la cui somma raggiunga un importo complessivamente superiore a € 10.000,00.</u>

Se le attività finanziarie o patrimoniali sono cointestate, l'obbligo di dichiarazione è a carico di ciascun soggetto intestatario con riferimento all'intero valore delle attività e con l'indicazione della percentuale di possesso/proprietà.

E' obbligatoria l'indicazione delle polizze assicurative stipulate con Compagnie Estere, seppure tramite agente residente.

Le azioni di società quotate in mercati regolamentati detenute per il tramite di Intermediari finanziari sammarinesi non devono essere indicate nella dichiarazione in trattazione.

Altresì non vanno dichiarati ed indicati i finanziamenti soci.

Il valore delle disponibilità patrimoniali e finanziarie sopra elencate, così come previsto dal comma 3 dell'articolo 6 del Decreto Delegato n.199/2020, è individuato così come di seguito indicato:

- il valore delle attività finanziarie è costituito dal valore di mercato, rilevato al 31/12 di ogni anno, nel luogo in cui esse sono detenute, anche utilizzando la documentazione dell'intermediario estero. Nel caso in cui le attività finanziarie abbiano una quotazione nei mercati regolamentati deve essere utilizzato tale valore.
 - A tal fine, per le azioni, obbligazioni e altri titoli o strumenti finanziari **negoziati in mercati regolamentati** si deve fare riferimento al valore puntuale di quotazione al 31/12 di ogni anno. Qualora alla predetta data non ci sia stata negoziazione, si deve assumere la quotazione rilevata nel giorno utile antecedente più prossimo.
 - Per le azioni, obbligazioni e altri titoli o strumenti finanziari **non negoziati in mercati regolamentati** e, comunque, nei casi in cui le attività finanziarie quotate siano state escluse dalla negoziazione, si deve far riferimento al valore nominale o, in mancanza, al valore di rimborso. Qualora il titolo abbia sia il valore nominale che quello di rimborso, il valore da indicare è il valore nominale. Nell'ipotesi in cui manchino sia il valore nominale sia il valore di rimborso, il valore da dichiarare è il valore di acquisto dei titoli;
- per le polizze assicurative sulla vita e a capitalizzazione e per la previdenza integrativa il valore da indicare è il valore di rimborso/riscatto al 31/12 di ciascun anno;
- per gli oggetti preziosi, le opere d'arte e i metalli preziosi allo stato grezzo o monetato il valore da dichiarare è il costo di acquisto o, in mancanza, il valore di mercato risultante da apposita stima o perizia;
- per gli immobili e terreni fuori dal territorio dello Stato il valore da utilizzare ed indicare sono i seguenti:
 - a) prioritariamente il valore catastale, come determinato e rivalutato nel Paese in cui l'immobile o il terreno è situato ai fini dell'assolvimento di imposte di



natura reddituale o patrimoniale ovvero di altre imposte determinate sulla base del valore degli immobili. Nel caso in cui ad uno stesso immobile o terreno, siano attribuibili diversi valori catastali ai fini delle imposte reddituali e delle imposte patrimoniali, deve essere preso in considerazione il valore catastale utilizzabile ai fini delle imposte patrimoniali, comprese quelle di competenza di enti locali e territoriali (ad esempio, in Italia, sia per gli immobili che i terreni, la base imponibile per l'IMU). Non è, invece, utilizzabile, a tal fine, un valore che esprima il reddito medio dell'immobile, a meno che la legislazione locale non preveda l'applicazione di meccanismi di moltiplicazione e rivalutazione, idonei a consentire la determinazione catastale dell'immobile;

- b) in mancanza del valore catastale definito e determinato come al precedente punto a) si deve fare riferimento al costo risultante dall'atto di acquisto e, in assenza, al valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l'immobile. Si precisa che nel caso di indicazione al valore di mercato questo deve essere supportato da stima o perizia;
- per tutti gli altri beni di cui al comma 2 dell'articolo 6 del Decreto Delegato n.199/2020, diversi da quelli di cui ai punti precedenti, il valore da dichiarare è il costo di acquisto o, in mancanza, il valore di mercato risultante da apposita stima o quotazione di mercato al 31/12 di ogni anno.

Con riferimento ai dati pre-caricati nell'applicativo, si evidenzia e ricorda che è obbligo e responsabilità del contribuente controllare la correttezza e completezza dei medesimi.

4. DICHIARAZIONE PRESENTATA NEI TERMINI, TARDIVA, INFEDELE, OMESSA – SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE E RICORSI.

La dichiarazione DAPEF deve essere trasmessa all'Ufficio Tributario con riferimento alle attività patrimoniali e finanziarie e quote societarie detenute nell'anno solare precedente. Per il periodo d'imposta 2020 il termine di presentazione della dichiarazione è stato prorogato al 30 settembre 2021.

La DAPEF che viene trasmessa entro il 31/12 dell'anno in cui deve essere presentata, è valida, ma si applica la sanzione pari a €.500,00.

Se invece viene trasmessa entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui doveva essere presentata è valida, purché non siano già iniziati i controlli sulla medesima dichiarazione o sui relativi redditi, ma si applica la sanzione pari a €. 1.000,00.

Il contribuente ha facoltà di oblazione se provvede al versamento delle suddette sanzioni tramite autoliquidazione, stampando il cedolino di versamento direttamente nella DAPEF, nel pannello per selezionare le stampe; il cedolino comprovante il pagamento sarà poi da allegare alla dichiarazione stessa, nell'apposita sezione nel riepilogo della dichiarazione. Qualora il contribuente non provveda al pagamento, le suddette sanzioni sono duplicate.

L'area e le causali delle sanzioni summenzionate sono:



- area 001-causale 836 "tardiva presentazione DAPEF" comma 1 dell'articolo 4 del Decreto Delegato n.199/2020);
- area 001–causale 837 "tardiva presentazione DAPEF" comma 2 dell'articolo 4 del Decreto Delegato n.199/2020).

La DAPEF validamente presentata può essere integrata o rettificata dal contribuente, purché non siano già iniziati i controlli sulla stessa DAPEF o sui relativi redditi.

La DAPEF validamente presentata, nella quale l'Ufficio Tributario rileva che è stata omessa l'indicazione di una o più attività patrimoniali/finanziarie e di quote societarie, o se le stesse sono state dichiarate per un importo inferiore a quello effettivo, è una **dichiarazione infedele.**

La DAPEF presentata oltre i termini di cui all'articolo 4 del Decreto Delegato n.199/2020, o non presentata, è considerata **omessa**.

Sulla dichiarazione infedele e omessa si applica la **sanzione pari al 20%** del valore complessivo delle attività/quote non dichiarate o dichiarate per un valore inferiore, con un **minimo di €. 1.000,00.** Se il valore complessivo delle attività/quote non dichiarate o dichiarate per valore inferiore supera € 100.000,00 o € 500.000,00 se beni immobili, si applica la **sanzione pari al 30% sulla parte eccedente i predetti valori**. L'area e la causale della sanzione è: Area 001-causale 838 "Omessa o infedele DAPEF" comma 1 dell'articolo 8 del Decreto Delegato n.199/2020.

Nella determinazione e quantificazione delle sanzioni pecuniarie di cui all'articolo 7 del Decreto Delegato n.199/2020, l'Ufficio Tributario, in riferimento ai valori omessi/non dichiarati o dichiarati per valore inferiore, segue ed utilizza i criteri di valorizzazione ed indicazione forniti con la presente Circolare applicativa, visto il comma 3 dell'articolo 6 del decreto medesimo.

Si precisa che l'importo delle sanzioni amministrative suindicate può essere oblato, così come regolamentato dall'articolo 33 della Legge 28 giugno 1989 n.68 e s. m..

È possibile, altresì, presentare **ricorso avverso le sanzioni** ai sensi della Legge n.68/1989 nelle modalità indicate all'articolo 9 del Decreto Delegato n.199/2020.

L'Ufficio Tributario è a disposizione per ogni eventuale necessità o chiarimento.

IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO
Dott. Ida Valli